

Le movimentazioni bancarie

di **Fabrizio Giovanni Poggiani**

Dal 1° gennaio 2012 scatta l'obbligo, posto a carico degli intermediari finanziari, di comunicare all'Amministrazione finanziaria tutte le movimentazioni dei rapporti intrattenuti con i propri clienti.

La cosiddetta "Manovra Monti", infatti, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio scorso le banche e tutti gli altri intermediari finanziari devono inviare all'Agenzia delle Entrate i movimenti dei conti dei loro clienti, sancendo la definitiva fine del segreto bancario.

Già con il decreto Visco-Bersani del 2006, il legislatore aveva stabilito che, in attesa dell'effettiva realizzazione dell'Anagrafe dei conti (saldi e movimenti), fosse attivata l'Anagrafe dei rapporti (nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del rapporto), con la conseguenza che a decorrere dall'anno successivo (2007) gli istituti di credito hanno iniziato a inviare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, corredate di tutti i dati identificativi dei loro clienti.

Sul punto, con il recente intervento (audizione 31 gennaio 2012), il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune ulteriori indicazioni, in attesa dell'emanazione del provvedimento direttoriale che dovrà prevedere le modalità di invio dei dati riguardanti le movimentazioni, nel rispetto di "... adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e amministrativa ...".

Sul punto, il funzionario delle Entrate ha confermato la predisposizione di detto provvedimento, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e

il Garante per la protezione dei dati personali.

LE NOVITÀ IN TEMA DI "ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI"

Con i commi da 2 a 4, dell'articolo 11, del decreto legge n. 201/2011 ("Manovra Monti"), il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, l'obbligo, per tutti gli intermediari finanziari, di comunicare "periodicamente" all'Anagrafe tributaria, le informazioni concernenti ai rapporti dagli stessi intrattenuti con i propri clienti e l'ammontare delle relative operazioni finanziarie, rinviando la puntuale individuazione delle informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Come emerge chiaramente nelle mozioni riguardanti le iniziative tese al contrasto dell'evasione e all'evasione fiscale del 1° febbraio 2012 – Camera dei deputati, il Governo ha messo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un ulteriore e potente strumento di conoscenza con il quale gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato ogni singolo utente (contribuente) e ogni informazione necessaria ai controlli fiscali; tutto ciò, si continua a sottolineare, per "... realizzare una vera e propria rivoluzione copernicana ..." spostando "... il baricentro dell'attività dell'Amministrazione finanziaria dalla ricerca di redditi non dichiarati alla ricostruzione generalizzata del volume complessivo delle spese di ogni singolo contribuente ...".

Le movimentazioni bancarie: le principali modifiche

Archiviazione	I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria prevista dal comma 6, dell'articolo 7, del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni
Privacy	Il provvedimento direttoriale deve essere sviluppato dopo il preventivo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali e deve prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione
Utilizzo	L'Agenzia delle Entrate deve utilizzare le informazioni comunicate dagli intermediari finanziari per "... l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione ..."
Rendicontazione	L'Agenzia delle Entrate deve trasmettere alle Camere "... una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione ..." a seguito dell'effettiva applicazione delle disposizioni in commento

96

In sede di conversione in legge (Legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2011), il testo dell'articolo appena richiamato è stato modificato con l'inserimento di talune indicazioni e cautele che tendono a limitare le eccezioni di legittimità delle stesse disposizioni.

Inoltre, è stato inserito l'articolo 11-bis, al decreto in commento, con il quale il legislatore ha disposto che "... l'espletamento delle procedure, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari sono effettuate esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dei rapporti ...".

Tutto ciò permetterà all'Amministrazione finanziaria di ottenere più celermente tutte le informazioni inerenti ai contribuenti suscettibili di controllo e inseriti all'interno di precise liste selettive, destinate a contenere i nominativi dei soggetti "... a maggior rischio evasione ...".

Peraltro, sull'utilizzo delle informazioni è stato lo stesso Direttore dell'Agenzia delle Entrate che nella recente audizione (31 gennaio 2012) presso la Commissione finanze della Camera dei deputati ha

testualmente affermato che le stesse "... una volta comunicate dagli operatori finanziari, saranno utilizzate solo a livello centrale e all'esclusivo fine di individuare posizioni a più alto rischio di evasione da segnalare alle strutture operative per i necessari controlli ..." aggiungendo che "... nessun ufficio dell'Agenzia avrà dunque la possibilità di accedere alle informazioni medesime. Solo qualora sia attivato un controllo, l'ufficio potrà ottenere informazioni di dettaglio sul contenuto dei rapporti finanziari seguendo le ordinarie procedure, vigenti ormai da molti anni, mediante specifica richiesta telematica agli intermediari finanziari ...".

Pertanto, appare chiaro che i verificatori dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza potranno acquisire informazioni riguardo a dette informazioni solo ed esclusivamente inviando, in via telematica, le richieste agli intermediari finanziari interessati, mentre gli stessi dati potranno collocare il contribuente all'interno di una "lista selettiva" quale soggetto a maggior rischio evasione.

Per quanto affermato, pertanto, non sarà possibile implementare in partenza i programmi di controllo già in dotazione degli uffici periferici (SERPICO) con i dati riguardanti le movimentazioni banca-

La comunicazione della movimentazione bancaria

estratto articolo 11, decreto legge n. 201/2011

(...)

2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, è stabilito le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.

rie, ma queste ultime saranno finalizzate a intercettare posizioni "... a più alto rischio di evasione ...", da segnalare alle strutture periferiche al fine di attivare i necessari controlli.

■ L'AMBITO APPLICATIVO

Con il decreto n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, il legislatore ha disposto un vero e proprio inasprimento dei controlli sui contribuenti ma la "Manovra Monti" dispone ora che banche, Poste Italiane S.p.a., imprese di investimento, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e società di assicurazione devono inviare con cadenza "periodica" all'Anagrafe tributaria, sia i dati anagrafici che il codice fiscale del proprio cliente, con l'indicazione di tutte le movimentazioni dei conti e di tutte le operazioni fuori conto (cambio valute, cambio assegni, bonifici con provvista in contanti e

quant'altro).

In estrema sintesi, dal 1° gennaio 2012 (ma, di fatto, a decorrere da tale data ma solo dopo l'emanazione del citato provvedimento direttoriale), gli istituti di credito, le poste e gli altri operatori del comparto devono comunicare periodicamente tutta la movimentazione sviluppata in vigore di un rapporto intrattenuto con il proprio cliente, come quella inerente ai rapporti di conto corrente, i depositi a risparmio e titoli, i rapporti fiduciari, i certificati di deposito, le gestioni al dopo incasso, le cassette di sicurezza, i contratti derivati, le carte di credito e debito, le garanzie, i crediti, i fondi pensione, i finanziamenti, le partecipazioni e quant'altro.

Peraltro, si ricorda che l'Anagrafe tributaria, introdotta dal d.p.r. n. 605/1973, censisce tutti i contribuenti italiani e che la comunicazione prevede, oltre all'indicazione dei dati anagrafici e il codice fiscale dei legittimi intestatari dei rapporti

Le movimentazioni da comunicare comma 6, dell'art. 7, d.p.r. n. 29/09/1973 n. 605

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

intrattenuti e dei delegati, anche il tipo di rapporto intrattenuto, di cui al citato articolo 7 del decreto appieno richiamato, e tutte le "... ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali ...".

98

Sul tema inerente all'ambito oggettivo della comunicazione, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nell'audizione indicata, ha affermato che il provvedimento, in corso di emanazione alla data in cui è stato predisposto il presente lavoro, dovrà definire "... oltre ai dati identificativi del rapporto (...) i dati aggregati con l'evidenza del totale dare e avere ..."; tale affermazione è molto criptica ma potrebbe far riferimento a quanto disposto dai numeri 2 e 7, del comma 1, dell'articolo 32 del d.p.r. n. 600/1973 sul tema dei dati e documenti acquisibili e, soprattutto, sull'utilizzo dei prelevamenti e dei versamenti per la determinazione del reddito o per la rettifica di quest'ultimo, come disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 richiamati dai commi indicati.

Dopodiché, l'Amministrazione finanziaria procederà nell'archiviazione dei dati, creando le liste selettive di contribuenti da assoggettare a controlli, senza che si renda indispensabile l'avvio di un'indagine di natura finanziaria.

Come detto, rimane fermo l'onere relativo alla richiesta preventiva e obbligatoria da parte dei verificatori per l'ottenimento di ulteriori informazioni e per l'uso spe-

cifico dei dati rilevanti nell'ambito di un eventuale accertamento o di un processo tributario, ancorché il comma 4, del citato articolo 11, disponga che "... le informazioni comunicate (...) sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione con procedure centralizzate (...) di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione ...".

Certamente ogni anomalia risultante dal disallineamento tra i redditi e volumi di affari dichiarati rispetto alle risorse detenute e utilizzate dai contribuenti sarà oggetto di verifica e sarà utilizzata per selezionare contribuenti da assoggettare a verifiche e controlli.

LE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

Come detto, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria:

- le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di natura finanziaria effettuati dai contribuenti per conto proprio o per conto di terzi;
- ogni informazione relativa ai citati rapporti necessari ai fini della composizione delle liste selettive;
- l'importo delle operazioni finanziarie indicate.

La vera novità, in effetti, si riscontra nella comunicazione dell'ammontare delle

oper:
to in
rator
vers:
obbl
seri
cattiv
trat
cont
Su
to d
Gar
nal
ge c
ni i
dic
le i
tril
in
zio
I
ble
me
de
se
co
de
fic
gi
d
p

operazioni sviluppate in virtù del rapporto instaurato dal contribuente con l'operatore finanziario, giacché nella vecchia versione gli operatori del comparto erano obbligati esclusivamente a rilevare e inserire nel proprio archivio i dati identificativi e il codice fiscale del cliente che intratteneva con l'ente qualsiasi rapporto a contenuto finanziario.

Sul punto, come detto, il provvedimento dovrà tenere conto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali ma, soprattutto e per quanto emerge dalla semplice lettura delle disposizioni in commento, in attesa di quanto indicato nel provvedimento di attuazione, le informazioni indirizzate all'Anagrafe tributaria non potranno essere utilizzate in modo indiscriminato dall'Amministrazione finanziaria.

Infatti, il comma 4 opera con due chiari blocchi, il primo richiamando tassativamente le finalità previste dal comma 11, dell'articolo 7, del d.p.r. n. 605/1973 e il secondo disponendo che le informazioni comunicate sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio evasione.

Pertanto, il richiamo al comma 11, dell'articolo 7, del d.p.r. n. 605/1973, comporta che:

- le comunicazioni all'Anagrafe tributaria possono essere utilizzate esclusivamente ai fini delle richieste e delle risposte, in via telematica, di cui al punto 7), primo comma, dell'articolo 32, del d.p.r. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni e al punto 7), comma 2, dell'articolo 51, del d.p.r. n. 633/1972 e successive integrazioni e modificazioni;
- le disposizioni indicate al punto che precede, dispongono in modo tassativo la presenza di una preventiva autorizzazione del direttore centrale

dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della medesima o del comandante regionale per il corpo della Guardia di Finanza;

- al di fuori delle ipotesi appena enunciate, le movimentazioni e le informazioni comunicate in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 11, del decreto legge n. 201/2011 potranno essere utilizzate "esclusivamente" per l'inserimento nelle liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non potrà utilizzare *sic e simpliciter* i dati e le informazioni comunicate per motivare gli accertamenti di natura fiscale, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma solo per iniziare, previo rilascio delle autorizzazioni sempre necessarie, il proprio accertamento, con richiesta agli istituti di credito e agli altri operatori finanziari dei dati e dei documenti riferiti ai rapporti intrattenuti dal contribuente sotto osservazione.

Quanto appena affermato è rilevabile chiaramente dal tenore delle disposizioni, come modificate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 201/2011, stante il fatto che l'ultimo periodo, del comma 2, dell'articolo 11, della "Manovra Monti" dispone che "... i dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605 e successive modificazioni ..."; pertanto, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzarli anche in sede di accertamento, ma previo ottenimento della necessaria autorizzazione.

In effetti, il comma 4, dell'articolo 11, del decreto legge n. 201/2011 richiama il comma 11, dell'articolo 7, del d.p.r. n. 605/1973 che recita come segue:

Comma 11, articolo 7, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 605

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (...)

Il comma 11, dell'articolo 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica richiama "tassativamente" il n. 7), del primo comma, dell'articolo 32 del d.p.r. n. 600/1973 e il n. 7), del comma 2, dell'articolo 51, del d.p.r. n. 633/1972 che dispongono in merito alle modalità e condizioni di utilizzo dei dati finanziari ottenuti nella fase di accertamento, con inversione della prova a carico del contribuente.

Di conseguenza, a pena di nullità degli accertamenti emessi, l'Agenzia delle Entrate non può utilizzare i dati ottenuti senza il rispetto della procedura autorizzativa, come peraltro sancito sistemati-

camente anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione – Sezioni Unite – sentenza n. 6315/2009 e n. 11082/2010 e Cassazione – Sezione Tributaria - sentenza n. 19338/2011).

Infine, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate, sempre nel pieno rispetto della procedura indicata, possa utilizzare i movimenti bancari per lo sviluppo degli accertamenti ma senza effetti retroattivi, stante la decorrenza indicata al comma 2, dell'articolo 11, del decreto legge n. 201/2011, e pertanto solo con riferimento agli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2012 e seguenti.